

Sentenza n.

Registro generale Appello Lavoro n. 1679/2012



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Laura Trogni

Presidente rel.

Dott. Ernesta Occhiuto

Consigliere

Dott. Matteo Passeri

Giudice ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4602/2011 –
est. Gasparini, discussa all'udienza collegiale del 27/09/2016 e promossa

DA

difeso da avv.ti
domiciliato in

, rappresentato e
, ed elettivamente

APPELLANTE

CONTRO

, rappresentato e difeso da avv. BOFFOLI
MADDALENA, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA SANTO SPIRITO, 3
20122 MILANO

APPELLATO

CONTRO

APPELLATO NON COMPARSO

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER



Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente ricorso in appello:

In Via Principale e nel Merito accertata l'esigenza di applicare il limite del contemperamento al rigoroso sistema di preclusioni - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento, riformare l'appellata sentenza n. 4602/11 e, per l'effetto valutare tutte le prove documentali ed istruttorie al fine della ricerca della verità materiale; **In via principale** riformata l'impugnata sentenza, dare atto dell'intervenuto discarico delle doppie imposizioni per errore tecnico e, per l'effetto accertare che il debito residuo di cui alla cartella esattoriale n° 068 2010 05248585 84 è pari a complessivi € 448.592,17 per contributi, somme aggiuntive ed interessi di cui ai Verbali Ispettivi n. 211/08 del 18.03.2009; n. 0066 2009 MIMI del 15.10.2009; n. 0109 2009 MIMI del 11.11.2009 e n. 0113 2009 MIMI del 13.11.2009 oltre i diritti del Concessionario;

Nel merito accertata la legittimità e la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPS ex gestione , condannare la ricorrente al pagamento della complessiva somma di € 448.592,17 di cui ai verbali di accertamento: n. 211/08 del 18.03.2009; n. 0066 2009 MIMI del 15.10.2009; n. 01092009 MIMI del 11.11.2009 e n. 0113 2009 MIMI del 13.11.2009 oltre i diritti del Concessionario ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, comunque con il riconoscimento del pagamento delle ulteriori ed eventuali somme dovute come per legge fino al soddisfo; con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA, non essendo stata esperita alcuna attività istruttoria nel primo grado di giudizio, si chiede all'Ill.ma Corte di Appello adita di voler accogliere le istante istruttorie proposte in primo grado che di seguito si trascrivono:

si chiede di voler autorizzare interrogatorio libero, *ex ari.* 421 c.p.c. degli Ispettori verbalizzanti: Sig.ri _____ ed _____ in servizio presso l'Ufficio Ispettivo dell' _____ ex gestione _____ ed ivi domiciliati, affinché forniscano chiarimenti sulle diverse e complesse tipologie di evasione e vengano interrogati sulle seguenti circostanze:

1) "vero è che ho eseguito accertamento ispettivo di cui ai verbali di accertamento: n. 211/08 del 18.03.2009; n. 0066 2009 MIMI del 15.10.2009; n. 0109 2009 MIMI del 11.11.2009 e n. 0113 2009 MIMI del 13.11.2009, presso la sede amministrativa della



sita in Milano al Corso Plebiscito n. 3, relativamente alle posizioni matricolari riportate in ciascun verbale;

- 2) "vero è che in tale occasione, nonostante reiteratamente e formalmente richiesta non mi è stata fornita tutta la documentazione contabile ed assicurativa della società, ma solo le risposte del 5 e del 27 ottobre 2009, in atti;
- 3) "vero è che ho accertato le circostanze di fatto descritte nel verbale ispettivo ed negli allegati allo stesso, che mi si mostra e che confermo;
- 4) "vero è che nella rilevazione delle violazioni di legge e quantificazione dei contributi e somme aggiuntive ho tenuto conto della prestazione lavorativa effettivamente svolta da ciascun lavoratore;
- 5) si chiede, prova testimoniale diretta dei lavoratori, di cui alla lett. A) della memoria del fascicolo di 1° grado, tutti indicati nell'allegato "B" al verbale n. 211/08 del 18.03.2009 (doc. n. 2 fascicolo di 1° grado), affinché, preceduti dalla locuzione "vero ciascuno;
- 6) si chiede, prova testimoniale diretta dei lavoratori, di cui alla lett. B) della memoria del fascicolo di 1° grado, tutti indicati nell'allegato "2" al verbale n. 0066 2009 mimi del 15.10.2009 (doc. n. 14 fascicolo di 1° grado), ad esclusione dell'artista Riefers Raffaele in arte "Raf", affinché, preceduti dalla locuzione "vero che, possano confermare le violazioni accertate con detto verbale nei confronti di ciascuno;
- 7) si chiede, prova testimoniale diretta dei lavoratori, di cui alla lett. C) della memoria del fascicolo di 1° grado, tutti indicati nell'allegato "2" al verbale n. 0109 2009 mimi del 11.11.2009 (doc. n.21 fascicolo di 1° grado), affinché, preceduti dalla locuzione "vero che, possano confermare le violazioni accertate con detto verbale nei confronti di ciascuno.

PER

Voglia l'On. Corte adita, *contrariis rejectis*, così giudicare:

IN VIA PRINCIPALE:

Confermare la sentenza n. 4602/2011 del Tribunale di Milano – Sez. lavoro, Dott.ssa Gasparini, e/o in ogni caso rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto

OVVERO:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Accertato il difetto della pretesa contributiva delle convenute nei confronti della ricorrente, per le ragioni tutte di cui al presente ricorso, dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale opposta - ed ogni altro provvedimento ad essa inerente, connesso o



conseguenziale – e, comunque, accertare e dichiarare che le pretese ivi contenute sono infondate per i motivi esposti nel presente atto.

IN SUBORDINE

Nella denegata e non creduta ipotesi di anche solo parziale riconoscimento di pretese contributive dell'Ente, ridurre gli importi contributivi rispetto alle somme effettivamente percepite dagli artisti Renato Zero e Raf nella misura che non dovesse risultare essere già stata versata rispettivamente da _____ e _____, sempre riproporzionando gli importi per quota parte rispetto a _____, nonché ridurre le sanzioni applicate in ragione del mancato o ritardato pagamento di contributi e premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo ovvero a fronte dell'accertata omissione e non già evasione contributiva.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio

IN VIA ISTRUTTORIA

In caso di contestazione e senza inversione dell'onere della prova che grava sull'_____, si chiede fin d'ora, di essere ammessi ad esperire prova contraria rispetto a quella *ex adverso* dedotta ed eventualmente ammessa, nonché prova testimoniale diretta a mezzo dei testi indicati dall'Ente ovvero di tutti i lavoratori indicati nei verbali oggetto di accertamento, nonché dei legali rappresentanti di _____ e _____ da ascoltarsi, ove ritenuto necessario, sulle circostanze capitolate nei precedenti scritti difensivi, ovvero su quelle ritenute dal Giudice idonee e pertinenti, anche in base al comportamento processuale di controparte.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione nel senso più ampio di legge.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 11 giugno 2012 l'I.N.P.S. ha appellato la sentenza del Tribunale di Milano n. 4602/2011 che ha accolto l'opposizione proposta da _____ avverso la cartella esattoriale 068 2010 0548585 84, notificata il 26 ottobre 2010, per l'importo di € 938.909,28. Il Tribunale, dichiarata la contumacia di _____, ha rilevato la tardività della costituzione in giudizio di _____ perché avvenuta oltre il termine di cui all'art. 416 c.p.c., non ritenendo sussistenti ragioni per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Il Tribunale ha poi rilevato che la cartella opposta è senz'altro erroneamente emessa per il complessivo importo di € 938.909,28, tanto che lo stesso Ente ha riquantificato il credito contributivo nella misura di € 448.592,17.



Ha poi ritenuto che la tardiva costituzione di _____ con conseguente decadenza dalla prova, testimoniale e documentale, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., ha impedito allo stesso di provare il fondamento del proprio credito essendosi, peraltro, l'Ente convenuto limitato nella propria memoria difensiva a richiamare il contenuto della documentazione analizzata dagli ispettori e la definizione delle prestazioni contenuta nelle fatture, senza nulla aggiungere a quanto riportato nei verbali ispettivi, e, dunque, senza nulla allegare sull'effettiva e concreta natura e tipologia delle prestazioni effettuate e per le quali è stata chiesta la contribuzione.

Con il primo motivo di appello l' _____ ha reiterato l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2, c.p.c. Ha chiesto in ogni caso al giudice di appello di avvalersi dei suoi poteri d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 c.p.c e dell'articolo 437, comma 2, c.p.c., trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa.

Con il secondo motivo d'appello si evidenzia la contraddittorietà delle motivazioni della sentenza laddove il primo giudice non ha accolto le pretese relative alle posizioni dei lavoratori non contestate dalla ricorrente, poiché, ad avviso dell'appellante, oggetto del contendere sarebbe la sola posizione contributiva dei cantanti Renato Zero e Raf.

Solo l'istruttoria dei lavoratori nominativamente individuati nell'allegato "B", ovvero allegato "2", a ciascun verbale di accertamento, avrebbe consentito al giudicante di accertare la verità, in quanto solo gli stessi lavoratori potrebbero confermare quanto accertato dagli ispettori verbalizzanti, nonché indicare per chi effettivamente hanno lavorato, con quali mansioni e per quale periodo.

Con il terzo motivo parte appellante fa rilevare l'errata interpretazione delle norme processuali applicabili al caso di specie, e, segnatamente, che il giudice, in forza del principio di cui all'art. 116 c.p.c., avrebbe potuto legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche.

Censura poi la sentenza per omessa motivazione, considerato che la competenza assicurativa dell' _____ gestione ex _____ è tuttora determinata non dal settore merceologico ma dalla qualifica professionale del lavoratore che è riconducibile a categorie tassativamente previste per legge, nonché all'annualità contributiva espressa in giorni. Nel caso in esame il credito dell'Ente trae origine da quattro verbali di accertamento che hanno evidenziato l'evasione contributiva e/o l'omissione in riferimento alla prestazione resa dai singoli lavoratori in favore



della _____ per il rispettivo periodo specificato in ciascun verbale. Nell'atto d'appello è stato riportato il contenuto di tutti i verbali.

Ha svolto quindi tutte le argomentazioni di rito già riportate nella memoria di costituzione in primo grado. Ha insistito per le conclusioni di cui in epigrafe.

Con memoria depositata in data 7 novembre 2014 si è costituita regolarmente in giudizio e ha resistito.

All'udienza del 27 settembre 2016, il procuratore dell' _____ ha esibito copia del ricorso notificato a _____ in data 12/03/2013 e ha fatto presente di avere trasmesso in via telematica ulteriori comunicazioni.

Alla stessa udienza, in esito alla discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

2. L'appello non può trovare accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

Non può essere accolta l'eccezione di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., già disattesa dal primo giudice.

Con il primo motivo d'appello l' _____ ha riproposto l'eccezione di rimessione in termini sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per essere stata la costituzione tardiva determinata da un fatto oggettivo, imprevedibile e non imputabile alla difesa dell'Ente: infatti l'avvocatura interna dell' _____ aveva consegnato gli atti e i documenti da consegnare ai colleghi del foro di Milano, avv. _____ per la costituzione in giudizio al corriere "LINE Express", in data 7 aprile 2011 affinché si costituisse entro l'ultimo giorno utile. Il corriere ha invece consegnato il plico nella tarda mattinata dell'11 aprile e l' _____ si è costituita in giudizio in data 12 aprile 2011.

Come già rilevato correttamente dal primo giudice non sussistono gli estremi per la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c. tenuto conto che il ricorso introduttivo era stato notificato alla sede _____ di Roma e di Milano rispettivamente in data 24 dicembre 2010 e in data 11 gennaio 2011, cosicché la consegna del plico al corriere dopo tre mesi dalla notifica dell'atto e pochissimi giorni prima del termine ultimo per costituirsi rende la tardiva costituzione riferibile ad una condotta imputabile esclusivamente alla parte opposta e non a terzi, avendo il corriere, per ammissione dell' _____, provveduto alla consegna al procuratore, affinché si costituisse in giudizio, in data 11 aprile (lunedì).



Quanto al lamentato mancato uso dei poteri ufficiosi del giudice, se è vero che nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti non osta in assoluto all'ammissione d'ufficio delle prove, è principio altrettanto pacifico nella consolidata giurisprudenza di legittimità che si tratta di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado (v. per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 18924 del 05/11/2012; v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 5878 del 11/03/2011, secondo cui *"Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficioso, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa. Non ricorrono, pertanto, i suddetti presupposti, allorché la parte sia incorsa in decadenze per la tardiva costituzione in giudizio in primo grado e non sussista, quindi, alcun elemento, già acquisito al processo, tale da poter offrire lo spunto per integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato"*).

Nel caso in esame la richiesta avanzata dall'Ente appellante di ammissione d'ufficio delle prove riguarda *tutte* le prove da cui la parte è decaduta e, pertanto, deve ritenersi inammissibile.

3. Ciò premesso, rileva la Corte, convenendo con il primo giudice, che la parte è decaduta dalla prova testimoniale e che tardiva è la produzione dei documenti costituiti dai verbali ispettivi e come tali, comunque, in sé non idonei a dimostrare l'esatta qualifica professionale dei lavoratori indicati nonché i giorni lavorati, riguardando peraltro i verbali posizioni in cui non è stata pagata contribuzione ed altri in cui l'Ente ritiene che siano stati effettuati solo versamenti contributivi parziali, nonché casi in cui la contribuzione si ritiene evasa per somme erogate per titoli simulati (ad esempio "noleggio strumenti" o rimborso spese) ovvero su somme di denaro che l'Ente deduce avere come destinatario il cantante anche se versate a società di capitali. Si tratta tutte di contestazioni che necessitavano di un idoneo supporto probatorio che, s'è detto, non è stato fornito dall'Ente.

In ogni caso, nella memoria di costituzione di primo grado l' _____ si è limitato a riproporre il contenuto dei verbali ispettivi, difettando, dunque, prima ancora che le prove, le allegazioni stesse, come già rilevato dal primo giudice.



Da ultimo, l'esame dell'atto di opposizione introduttivo del giudizio di primo grado consente di smentire l'assunto dell'Ente, secondo cui la posizione contributiva di tutti i lavoratori, esclusa quella di Raf e Renato Zero, non sarebbe stata contestata da

4. Concludendo, la sentenza appellata deve essere confermata.

Le spese del grado di appello sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, in ragione delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014.

P.Q.M.

conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 4602/2011 e condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che liquida in € 4.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Milano, 27/09/2016

Il presidente est.

Dott. Laura Trogni

